

**A chi si rivolge:** titolari di porto d'armi e nulla osta

**Normative di riferimento:** Art. 55 codice di procedura penale  
Art. 38 comma 3 del TULPS  
Art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110

**Sintesi:**

- Il potere di controllo in capo alle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini titolari di un titolo che abilita al possesso di armi ed alle modalità che questi adottano in ordine alla custodia delle loro armi rientra nei poteri di polizia giudiziaria come stabilito dall'art. 55 del codice di procedura penale;
- Tale potere è riconosciuto altresì dall'art. 38 comma 3 del TULPS;
- Ai sensi dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975 n. 110 le armi vanno custodite applicando ogni diligenza del caso nell'interesse del bene giuridico primario che è la pubblica sicurezza;
- Possiamo affermare che l'omessa custodia di armi si configura dal momento in cui le forze dell'ordine accertano il concreto ma anche potenziale impossessamento delle armi da parte di persone imperite e quindi non autorizzate;